



*Unione Europea*  
**FEAD**



*DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE  
POLITICHE SOCIALI*

# *PROGRAMMA OPERATIVO I FEAD*

## *RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME*

1

Roma, 15 dicembre 2016



Unione Europea  
FEAD



DIREZIONE GENERALE PER  
L'INCLUSIONE E LE POLITICHE  
SOCIALI

# *CRITERI DI SELEZIONE DELLE OP E DI IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA*

2

## **Misura 1 Povertà alimentare**

## FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

### **Definizioni**

#### **Organismi pubblici**

- Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2 D.lgs. 165/2001) competenti in materia di politiche sociali, in particolare nell'ambito delle misure di contrasto della povertà e del disagio sociale, del sostegno al reddito, dei servizi di accompagnamento e di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza individuali e familiari, quali Comuni, loro consorzi e associazioni ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge n. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", ovvero singole strutture ad essi afferenti.

#### **Organizzazioni senza scopo di lucro**

- Organizzazioni *non profit* che abbiano nel proprio oggetto sociale (descritto nello statuto dell'organismo) finalità di intervento nell'area della povertà e del disagio sociale, quali:
  - Associazioni di promozione sociale - di cui alla Legge n. 383/2000;
  - Cooperative sociali – di cui alla Legge n. 381/1991 e successive modifiche e integrazioni;
  - Organizzazioni di volontariato - di cui alla legge n. 266/1991;
  - Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai sensi della Legge n. 222/1985;
  - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi della Legge n. 460/1997.

## FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

### Organizzazione partner (Op)

- Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 2) del Regolamento (UE) n. 223/2014, e in conformità con quanto indicato nel paragrafo 3.3 del PO I Fead, le Op sono organismi pubblici o organizzazioni senza scopo di lucro che **distribuiscono prodotti alimentari e attivano misure di accompagnamento sociale**, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner. **Le Op devono essere accreditate presso AGEA**, direttamente o tramite le Organizzazioni partner Capofila che operano in rete con i servizi pubblici territoriali e soddisfano i requisiti individuati dall'Autorità di Gestione (AdG) su capacità di stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti nonché tracciabilità dei flussi.

### Organizzazioni partner Capofila (OpC)

- Organizzazioni partner, accreditate presso Agea, che soddisfano particolari requisiti in termini di capacità di stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti, capacità di assistenza nonché tracciabilità dei flussi, nei cui magazzini verranno depositati i prodotti alimentari da parte dei fornitori. Esse possono provvedere alla distribuzione ai destinatari finali direttamente e/o tramite la rete delle Organizzazioni partner territoriali alle quali forniscono i beni alimentari da distribuire ai destinatari finali. Per le spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute le Organizzazioni partner Capofila ricevono una percentuale forfettaria del 5% delle spese relative all'acquisto/al valore di prodotti alimentari depositati presso i loro magazzini e successivamente distribuiti.

## FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

### Organizzazioni partner Territoriali (OpT)

- Organizzazioni partner che soddisfano particolari requisiti in termini di capacità di stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti nonché tracciabilità dei flussi, associate ad una **Organizzazione partner Capofila**, che svolgono la distribuzione ai destinatari e offrono misure di accompagnamento ovvero distribuiscono ad altre organizzazioni territoriali in qualità di Organizzazioni partner Territoriali intermedie.

### Strutture nazionali di Coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila

- Organismi accreditati presso AGEA\_ costituiti dall'aggregazione di diverse Organizzazioni partner Capofila che svolgono il ruolo di coordinamento delle medesime con particolare riferimento alla rilevazione dei fabbisogni e delle necessità gestionali.

## FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

### Tavolo di Coordinamento operativo

- Tavolo presieduto dall'Autorità di Gestione (AdG) e composto dall'Organismo Intermedio Agea, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), da un rappresentante designato del Coordinamento nazionale Commissione Politiche Sociali della Conferenza Regioni e Province Autonome, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e da un rappresentante per ogni Struttura nazionale di coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila, finalizzato a favorire una efficace attuazione della distribuzione alimentare e in particolare una migliore **identificazione e quantificazione dei fabbisogni e definizione dei piani di ripartizione, nonché l'integrazione con la rete dei servizi territoriali**. *Possono essere invitate a partecipare altre organizzazioni in ragione della significatività della loro esperienza.*

### Tavolo di Partenariato

- Tavolo presieduto dall'Autorità di Gestione (AdG) e composto dall'Organismo Intermedio Agea, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), dal Coordinamento nazionale Commissione Politiche Sociali della Conferenza Regioni e Province Autonome, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dalle 12 città più grandi (con più di 250.000 abitanti), le Parti sociali, il Forum del Terzo Settore e i rappresentanti delle organizzazioni attive nel contrasto della marginalità estrema. Il Tavolo assicura il **dialogo e il confronto sull'attuazione del programma tra l'Autorità di Gestione e i principali stakeholder sia pubblici che privati**.

## FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

### Misure di accompagnamento

*“Le attività svolte in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o alla fornitura di assistenza materiale di base al fine di alleviare l'esclusione sociale e/o di affrontare le emergenze sociali in modo più cosciente e sostenibile (...)” ai sensi dell’art. 2, comma 11 del Regolamento (UE) n. 223/2014.*

- **Accoglienza e ascolto:** attività di primo contatto per accogliere e valutare la domanda di aiuto/bisogno.
- **Informazione, consulenza e orientamento:** attività volte a orientare e facilitare l’accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure e assistenza per le pratiche amministrative.
- **Accompagnamento ai servizi:** sostegno all’accesso al sistema dei servizi locale e lavoro di rete con i servizi locali.
- **Sostegno e orientamento alla ricerca di lavoro:** assistenza nella compilazione di C.V. e delle domande di lavoro, preparazione ai colloqui, individuazione delle offerte di impiego, indirizzamento ai Centri per l’impiego.
- **Educativa alimentare:** supporto allo sviluppo di comportamenti alimentari corretti e consapevoli.
- **Prima assistenza medica:** assistenza medica qualificata, distribuzione di farmaci da parte di personale specializzato, servizi ambulatoriali.
- **Tutela legale:** consulenza legale per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
- **Consulenza nella gestione del bilancio familiare:** supporto alla pianificazione e gestione delle spese.
- **Sostegno scolastico:** sostegno a bambini e ragazzi nelle attività di studio.
- **Altro ...**

# FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

## Assistenza continuativa

- L'erogazione svolta verso persone che ricevono gli aiuti alimentari e le relative misure di accompagnamento in modo regolare nel tempo. Per i servizi di mensa si intende indicativamente una frequenza di almeno 1 volta a settimana; per la distribuzione dei pacchi alimentari l'erogazione dell'aiuto per più di sei mesi consecutivi con periodicità almeno mensile.

- ❖ I destinatari finali possono essere



coloro che ricevono gli aiuti con continuità  
coloro che ricevono gli aiuti in modo saltuario

## ***Criteria di accreditamento***

- Albo di accreditamento delle OpC e Albo di accreditamento delle Strutture nazionali di Coordinamento istituiti presso Agea

### **OpC**

#### **➤ Requisiti soggettivi**

- a) essere associate a Strutture nazionali di coordinamento già accreditate presso l'AGEA, fermo restando il rispetto dei requisiti organizzativi previsti di seguito specificati;
- b) in alternativa al momento della presentazione della richiesta di iscrizione all'Albo risultare legalmente costituite da almeno 3 anni e iscritte nei rispettivi registri o albi, secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento; nonché dimostrare di aver realizzato nei precedenti 3 anni attività per il contrasto della povertà estrema e della marginalità sociale e/o servizi di accompagnamento e di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza individuali e familiari;

# FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

## OpC

### ➤ Requisiti organizzativi (1)

A. Capacità di stoccaggio, conservazione, distribuzione dei beni alimentari, e tracciabilità dei flussi di distribuzione



Controlli AGEA - AGEControl

B. Capacità di assistenza:



- numero complessivo di **destinatari finali** non inferiore a **1000** in un anno
- adesione di almeno **10 OpT**

## FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

OpC

### ➤ Requisiti organizzativi (2)

C. Operatività in rete con i servizi pubblici e privati territoriali



progettazione integrata degli interventi

- ✓ comunicazione dello svolgimento delle attività di distribuzione alimentare all'Amministrazione responsabile della gestione associata dei servizi per l'ambito territoriale/Regione
- ✓ protocolli di collaborazione che comprendano l'accompagnamento ai servizi delle persone/famiglie assistiti in modo continuativo
- ✓ Accordo in Conferenza Unificata per definire i protocolli di collaborazione
- ✓ Alimentare il Casellario dell'Assistenza (D. 206/2014) per implementare il Sistema informativo dei servizi sociali (art. 21 Legge n.328/2000)

# FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

## OpT

### ➤ **Requisiti organizzativi (1)**

#### a) Interventi di aiuto alimentare

- Servizi di mensa
- Distribuzione di pacchi
- Empori sociali
- Distribuzione tramite unità di strada
- Distribuzione domiciliare



#### b) Capacità di stoccaggio, conservazione, distribuzione dei beni alimentari e tracciabilità dei flussi di distribuzione

L'OpC attesta mediante visita alla sede operativa con redazione di verbale l'esistenza dell'attività e l'eleggibilità all'aiuto richiesto e l'adeguatezza delle strutture (magazzino e/o cella frigo).

L'OpT deve tenere un registro di carico e scarico delle merci oggetto di verifica annuale da parte delle OpC (almeno il 20 % elevato al 100% delle OpT di nuova iscrizione)

L'OpT deve tenere un elenco cartaceo o informatico delle persone e dei nuclei familiari assistiti in maniera continuativa e costituire un fascicolo per alimentare



- ❖ gli indicatori di cui al Regolamento delegato (UE) 1255/2014
- ❖ il Sistema informativo dei servizi sociali

I fascicoli saranno oggetto di verifica annuale da parte della OpC nella misura di almeno il 10 %.

## FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

OpT

### ➤ Requisiti organizzativi (2)

C. Operatività in rete con i servizi pubblici e privati territoriali



impegno a:

- ✓ collaborare con l'Ente locale, responsabile della gestione associata dei servizi per l'Ambito territoriale, in associazione con le OpC;
- ✓ offrire misure di accompagnamento ai servizi delle persone/famiglie assistiti in modo continuativo

### Struttura nazionale di Coordinamento delle OpC

#### ➤ Requisiti

- a) Senza scopo di lucro con finalità di intervento nell'ambito del contrasto della povertà e del disagio sociale;
- b) costituita, sul territorio nazionale, da OpC che devono avere complessivamente almeno 15.000 assistiti (destinatari finali) o almeno 500 OpT affiliate, oppure 100 in almeno tre regioni;
- c) precedenti 3 anni attività per il contrasto della povertà estrema e della marginalità sociale e/o servizi di accompagnamento e di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza individuali e familiari;
- d) legalmente costituita da almeno 3 anni alla data di presentazione della richiesta di adesione al Fondo.
- e) È in corso di verifica l'opportunità di prevedere un ulteriore requisito amministrativo quale l'iscrizione nel Registro tenuto dalla Prefettura territorialmente competente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)".
- f) Nel primo anno di attuazione dei presenti criteri di selezione sono fatte salve le Organizzazioni già iscritte all'Albo di Agea (Atto n. 164/2006).

### ***Identificazione delle persone in condizioni di indigenza*** <sup>(1)</sup>

- Gli interventi dovranno prioritariamente essere rivolti alle **persone senza dimora e alle persone e famiglie in condizione di povertà assoluta e grave deprivazione materiale**, con priorità d'accesso per le persone in gravi condizioni di disagio psichico o sociale e le famiglie con minori, innanzitutto quelle numerose, in cui siano presenti persone con disabilità o disagio abitativo.
- L'identificazione delle persone indigenti e l'erogazione degli aiuti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.

### Identificazione delle persone in condizioni di indigenza <sup>(2)</sup>

#### Servizi di mensa e distribuzione di pacchi

- La distribuzione di pasti e pacchi a persone e famiglie in condizioni di indigenza nella prima fase di richiesta dell'aiuto in ragione dell'emergenza avverrà senza preventiva valutazione, mentre l'assistenza continuativa degli aiuti (almeno il 60%) sarà condizionata alla valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti

#### Empori sociali e distribuzione domiciliare

- L'accesso agli empori sociali e la distribuzione a domicilio sono sempre condizionati alla valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti.

#### Servizi di unità di strada


- La distribuzione realizzata con le unità di strada per persone senza dimora o in condizione di emergenza sociale non richiede l'identificazione dei beneficiari finali.

## FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

### Valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti

- persone e famiglie assistiti in maniera continuativa
- persone e famiglie che accedono agli empori sociali e alla distribuzione domiciliare

L'OpT deve costituire un fascicolo relativo alla condizione di bisogno



- ✓ ISEE < euro 3.000
- ✓ Documento attestante la condizione di fragilità sociale e l'opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dei servizi sociali del Comune
- ✓ Attestazione dell'OpT di accertata condizione di indigenza valido per un anno nel corso del quale va avviato un percorso di accompagnamento

## Indicatori di risultato per gli aiuti alimentari distribuiti

(Regolamento Delegato UE n. 1255/2014)

### Numero totale delle persone che ricevono gli aiuti alimentari:

- Numero di bambini di età uguale o inferiore a 15 anni
- Numero di persone di età uguale o superiore a 65 anni
- Numero di donne
- Numero di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze
- Numero di persone con disabilità
- Numero di persone senza dimora



Unione  
Europea  
FEAD



DIREZIONE GENERALE PER  
L'INCLUSIONE E LE POLITICHE  
SOCIALI

*GRAZIE*